

Publicato il 22/04/2020

N. 04080/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15339/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15339 del 2019,
integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo
Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota n. 376528/2-11 di prot. datata 7/10/2019 del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro

Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti sanitari, con la quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo (non idoneo), al concorso per il reclutamento di 3700 carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. n.4^serie speciale n. 23 del 22/03/2019;

di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il Bando di concorso, nonché le Norme Tecniche Approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 29/7-2-4 CC di prot. datata 1/06/2019 ed i relativi allegati tecnici;

ove lesivo, del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;

dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua;

e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\2\2020:

del decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso n. 29/6- 1- 1 del 29 novembre 2019 e tutti gli atti connessi e consequenziali, anche non noti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione depositata in data 12 febbraio 2020, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 1037 del 27 gennaio 2020, nella quale l'organo accertatore all'uopo nominato afferma che la condizione riscontrata, consistente in una “-OMISSIS-”, è valutabile, “per analogia, alla fattispecie prevista dal codice 206 del D.M. 4/6/2014 che prevede un profilo LI 2, quindi compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale”;

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della

presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, anche in ragione dell'esito della verifica, sussistano giusti motivi per accogliere, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, per disporre l'ammissione del ricorrente "con riserva" al prosieguo delle prove selettive e, in caso di superamento delle stesse, per disporre l'ammissione "in soprannumero" di quest'ultimo ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione della graduatoria, ove ancora in corso e, comunque, nel pieno rispetto di ragioni di natura didattica od organizzative;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'1 luglio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'1 luglio 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e

all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.